FONDO PENSIONE
a CONTRIBUZIONE DEFINITA
del GRUPPO INTESA SANPAOLO

SEI IN ESODO
o ALTRO?

RISCATTO PER ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETA' e ALTRO

Istruzioni ed elenco documenti da allegare alla richiesta

Requisiti

Per poter richiedere il **riscatto a seguito accesso al Fondo di Solidarietà e Altro**[1]**, è necessario aver cessato il rapporto di lavoro e non aver già maturato i requisiti di accesso alla pensione.**

La richiesta va inserita 30/45 giorni dopo la cessazione dal rapporto di lavoro, per permettere al Datore il conteggio dell'ultima contribuzione di conguaglio e la comunicazione dei dati fiscali (es. aliquota TFR laddove necessaria) al Fondo. Eventuali richieste inserite prima restano in sospeso ed i tempi di liquidazione decorrono dalla data di accettazione.

Elenco documenti

Prima di procedere alla richiesta in Area Riservata, nella sez. Riscatti, box "**RISCATTO PER ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ E ALTRO"**, preparare i files[2] dei seguenti documenti da caricare in up-load:

- **Documento di identità in corso di validità** *(fronte e retro)* **Iscritto/a;**
- **Codice Fiscale/Tessera sanitaria in corso di validità** *(fronte e retro)* **Iscritto/a;**
- **Attestazione**[3] **della titolarità del conto corrente in capo all'Iscritto/a.**
- **Documenti giustificativi:**
  - **Documentazione attestante l'accesso al Fondo di Solidarietà o "Altro**[1]**"**

    SE NECESSARIO, AGGIUNGERE AI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI SOPRA PREVISTI

- **<u>In presenza di un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio</u>**, allegare **comunicazione su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società**. Si rammenta che il riscatto consegue alla cessazione dell'attività lavorativa e, pertanto, l'intermediario mutuante ha diritto all'escussione della posizione individuale fino a concorrenza del debito che residua dopo aver prioritariamente ottenuto il TFR eventualmente rimasto presso il datore di lavoro. Al riguardo, si rammenta che l'opzione di riscatto può essere esercitata dall'aderente solo qualora il contratto di finanziamento stipulato non contenga un delega al riscatto ("ora per allora") a beneficio dell'istituto mutuante.

Per annullare una richiesta appena inserita e non ancora elaborata, occorre scrivere attraverso il **FORM MAIL** ed attenderne la cancellazione.

E' importante quindi leggere attentamente le informazioni e le istruzioni riportate nel presente documento.

[1] Per "ALTRO" si intende il riscatto a seguito cessazione per "licenziamento collettivo o contratto espansione o isopensione", sul quale è applicata la normativa prevista nella risoluzione 399/2008 dell'Agenzia delle Entrate.
[2] Per i files estensioni ammesse: .pdf / .jpg - (MAX 5 files) - (MAX 5 MB a file).
Se il file pdf è protetto da password, è necessario scansionare preventivamente la versione cartacea prima di acquisire lo stesso in procedura.
[3] Puoi caricare una parte del tuo estratto conto (v. esempio) oppure l'attestazione (v. esempio). Sono ammessi IBAN su conto corrente estero, ma non IBAN su carta prepagata.

Informazioni utili

1. Nuovi e Vecchi Iscritti

"Nuovo iscritto è colui che ha aderito ad un fondo pensione successivamente al 28 aprile 1993. "Vecchio iscritto" è colui che ha aderito ad un fondo pensione prima del 29 aprile 1993 e non ha mai riscattato la propria posizione. In caso di adesione al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo successiva al 28 aprile 1993 la qualifica di "Vecchio iscritto" è riconosciuta a seguito trasferimento della posizione con qualifica di "Vecchio iscritto" maturata presso altro fondo pensione.

2. Contributi non dedotti

Si segnala che i contributi versati al fondo pensione vengono dedotti direttamente in busta paga da parte del Datore di lavoro e che la deduzione dall'imponibile viene certificata nell'apposito rigo del CU "Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi". Qualora i contributi al fondo pensione abbiano superato i limiti di deducibilità previsti dalla normativa, il Datore segnala l'importo dei contributi non dedotti nel rigo del CU denominato "Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi". Il Fondo, pertanto, escluderà dalla base imponibile gli eventuali contributi non dedotti attestati nel corso del tempo dall'aderente.
Si consiglia pertanto di verificare se sono state effettuate le necessarie comunicazioni al Fondo, consultando la propria Area Riservata. In caso contrario è possibile effettuare il caricamento dei dati on line alla voce "contributi non dedotti", prima dell'inserimento della richiesta.
In assenza di segnalazioni si considererà come dedotta la globalità dei versamenti effettuati e conseguentemente verranno assoggettati a tassazione per il loro intero ammontare.

3. Premio Variabile di Risultato

Si segnala che qualora dall'anno 2017 si sia scelto di versare l'importo del Premio di Risultato (PVR) al Fondo, tali contributi sono stati dedotti interamente dal datore di lavoro in busta paga (rilevabile dalla CU) e beneficiano di specifiche esenzioni fiscali, in sede di liquidazione, a condizione che siano formalmente comunicati dal Datore di lavoro al Fondo Pensione, come verificabile nell'apposito applicativo disponibile all'interno della propria Area Riservata.

4. La tassazione

Il riscatto è liquidato al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente in base alla causale di richiesta e tipologia di iscrizione.

NOTA BENE: In caso di accesso al Fondo di Solidarietà è prevista la liquidazione prioritariamente del 50% della posizione per "mobilità" e successivamente del residuo per "cause diverse". Le somme riscattate sono imputate a partire dai periodi più retrodatati e via via risalendo nel tempo: in altre parole, l'importo del riscatto parziale è imputato innanzitutto al montante accumulato nel periodo ante 2000, con applicazione delle norme fiscali vigenti a quel tempo; se questo non esaurisse l'importo del riscatto, si passa al montante accumulato dal 2001 al 2006 e, infine, se del caso, si passa al montante accumulato a partire dal 2007.
Sul riscatto **"per cause diverse"** si rammenta che è applicata al montante accumulato dal 2001 al 2006, l'aliquota marginale che a differenza degli altri regimi di tassazione, è a titolo di acconto e, pertanto, **le somme assoggettate a TASSAZIONE ORDINARIA e riportate nel CU rilasciato dal sostituto erogante, dovranno comunque essere indicate dal percettore nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state percepite.**

Per approfondimenti sulla normativa fiscale si rinvia al "Documento sul Regime Fiscale" pubblicato sul sito internet del Fondo alla voce "Documenti", oppure consulta la Guida, il cui link è di seguito riportato:

Guida: "La tassazione delle prestazioni: come orientarsi"

5. Con l'invio della richiesta l'aderente DICHIARA

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta**;**
- che la scelta sopra espressa – di riscatto totale o parziale - **è da considerarsi irrevocabile**;
- di essere consapevole:
  - **delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi;**
  - **che la mancanza di uno solo dei requisiti, comporta l'immediato rigetto della domanda e di impegnarsi a produrre, in caso di richiesta da parte del Fondo, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese;**
  - **che la richiesta sarà considerata "liquidabile" solo se, oltre alla documentazione da allegare, saranno pervenuti anche i necessari dati fiscali da parte del Datore di Lavoro;**
  - **che il Fondo non è responsabile della mancata comunicazione di eventuali contributi non dedotti o del premio variabile di risultato (PVR);**
  - **che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europe sui Servizi di Pagamento), l'errata indicazione del codice IBAN potrà determinare la mancata o inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la banca del beneficiario e il Fondo Pensione qualora la somma venisse accredita sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario;**
- di accettare di ricevere il modello CU – Certificazione Unica, all'indirizzo di residenza indicato, tenendo presente che verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo entro la scadenza di Legge dell'anno successivo a quello di pagamento a coloro che hanno importi a tassazione ordinaria ed in ogni caso sarà disponibile nell'area riservata. Si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso o impossibilità ad accedere all'area web, entro quindici giorni dalla scadenza annuale di Legge per la trasmissione ed impegnandosi, inoltre, a comunicare al Fondo eventuali variazioni di indirizzo, rispetto a quello di residenza indicato, al quale indirizzare la Certificazione Unica;
- di acconsentire alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicati nella "Informativa in materia di protezione dei dati personali" disponibile sul sito internet del Fondo.

6. Stato avanzamento della pratica

E' possibile monitorare lo stato avanzamento della richiesta di prestazione nella sez. "**PRATICHE"** dell'Area Riservata, ove è disponibile una linea del tempo dinamica, con rappresentata la protocollazione, l'accettazione e/o gli eventuali solleciti e/o rigetti (notificati anche via mail e per posta), le operazioni di disinvestimento[4], cui segue il pagamento entro max 30/45 giorni dalla data indicata (giorni necessari per l'asseverazione del valore quota assegnato, i giri contabili, i conteggi, l'elaborazione dei prospetti di dettaglio ed i controlli propedeutici alla liquidazione).

In caso di richiesta di riscatto per accesso al "Fondo di Solidarietà" o "Altro", il disinvestimento totale (50 "mobilità" + 50 "cause diverse") o parziale fino al 99% (50 mobilità+% "cause diverse" la cui quota minima richiedibile è pari al 20% della posizione ripetibile fino ad un massimo di 5 volte), avverrà necessariamente con due elaborazioni valori quota differenti.
Prioritariamente il riscatto parziale per "mobilità" e successivamente - con il primo valore quota utile post liquidazione del primo 50%, quello immediato per "cause diverse".

[4] Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio facoltà previste da parte dell'aderente con tempestività (minimo due/tre mesi) e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Si rammenta che in caso di allocazione sui comparti "non in quote" (c.d. "assicurativi"), le erogazioni risentono dei tempi di disinvestimento delle Compagnie, che possono generare ritardi, non derivanti dall'operatività del Fondo.
In particolare, le Compagnie ogni anno - **da dicembre a febbraio** - sospendono i disinvestimenti per le operazioni amministrative e contabili legate alla determinazione delle riserve nette di fine anno e **quindi anche i pagamenti subiscono posticipi in ragione di tale sospensione.**

Istruzioni per la compilazione on - line

Accedere in Area Riservata, sez. Riscatti

Preparare i files dei documenti necessari (**v. elenco a pag. 1**) e,

Cliccare sul pallino, per aprire il box – **riscatto per accesso al Fondo di Solidarietà o altro**

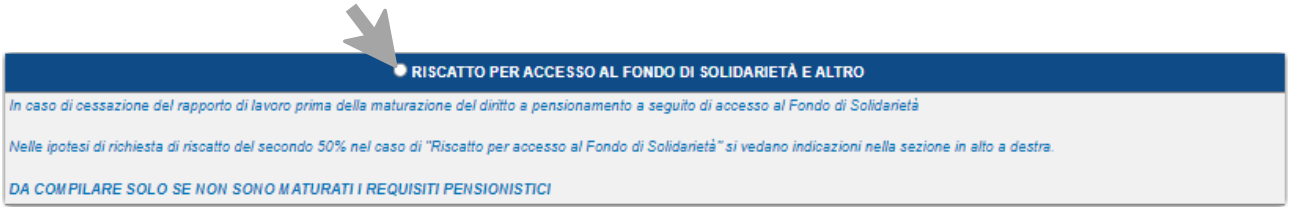

Selezionare in "Situazione attuale" l'unica opzione presente (Accesso Fondo Esuberi….) e se non già presente, inserire la data di cessazione in "data evento" (non è possibile inserire una data futura) e poi cliccare sul pallino "Tipo richiesta", per visualizzare l'esito della simulazione:

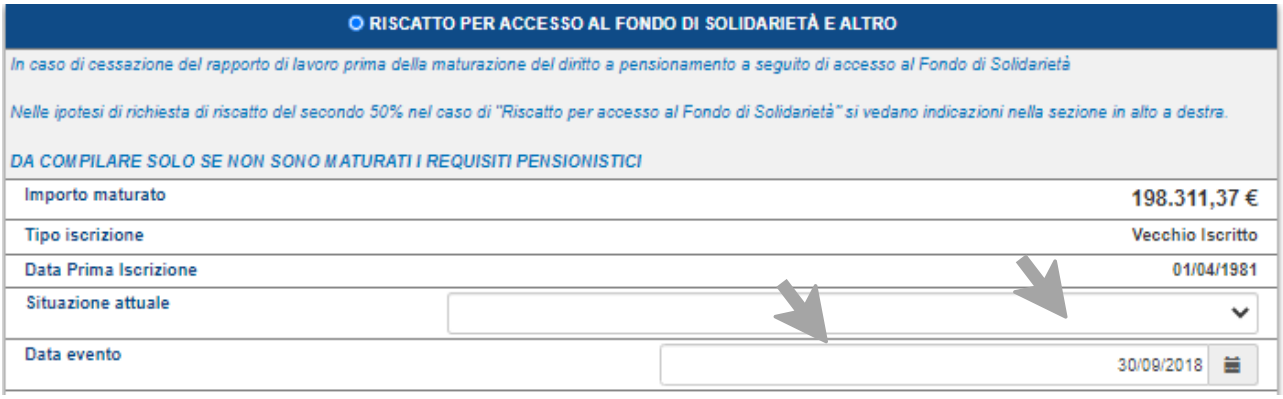

Esempio:

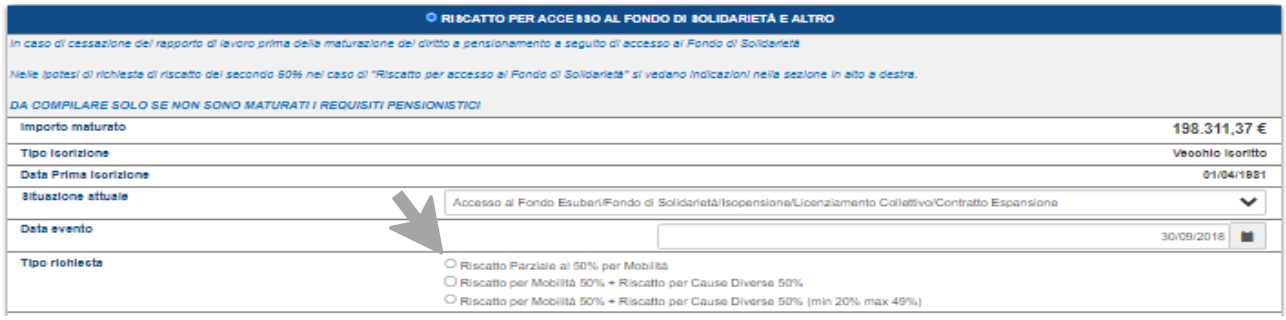

Cliccando sul "Tipo Richiesta" desiderato, la procedura effettua la simulazione delle opzioni esercitabili, che variano in funzione dell'ammontare della posizione, della tipologia di iscrizione e dell'età dell'aderente. Non sono pertanto dati fissi e l'esito non impegna né il Fondo né il service, perché lo scenario potrebbe mutare anche il giorno successivo. I calcoli effettivi possono essere effettuati solo al momento dell'effettivo disinvestimento e con i dati completi ricevuti dal Datore (es. aliquota TFR, quote esenti) o dalla Compagnia (es. imposta sostitutiva L.482/85, imposta sostitutiva).

Sarà comunque fatta salva l'opzione esercitata al momento dell'effettuazione della richiesta di riscatto (scelta irrevocabile).

- **Per tutti (Vecchi e Nuovi Iscritti) le opzioni esercitabili solo** <u>sono:</u>

  - **Riscatto parziale al 50% per Mobilità** (non reiterabile) e conseguentemente mantenimento della parte residua nel Fondo fino a diversa disposizione. La tassazione è quella prevista in caso di "mobilita";

  - **Riscatto immediato per Mobilità 50 % + Riscatto per cause diverse 50%,** che prevede la liquidazione dell'intera posizione in due momenti diversi:
    - prioritariamente il primo 50% con la tassazione prevista per la "mobilità";
    - successivamente, alla prima elaborazione del valore quota utile, il residuo della posizione con la tassazione prevista per le "cause diverse".

    Il simulatore rilascia n. due prospetti;

  - **Riscatto parziale per Mobilità 50% + Riscatto per Cause Diverse 50% (min 20% max 49%),** che prevede la liquidazione fino al 99%, con conseguentemente mantenimento della parte residua nel Fondo fino a diversa disposizione. La liquidazione avviene in due momenti diversi:
    - prioritariamente il primo 50% con la tassazione prevista per la "mobilità";
    - successivamente, alla prima elaborazione del valore quota utile, la % richiesta per cause diverse (min. 20%, max 49%) con la tassazione prevista per le "cause diverse".

    Il simulatore rilascia n. due prospetti.

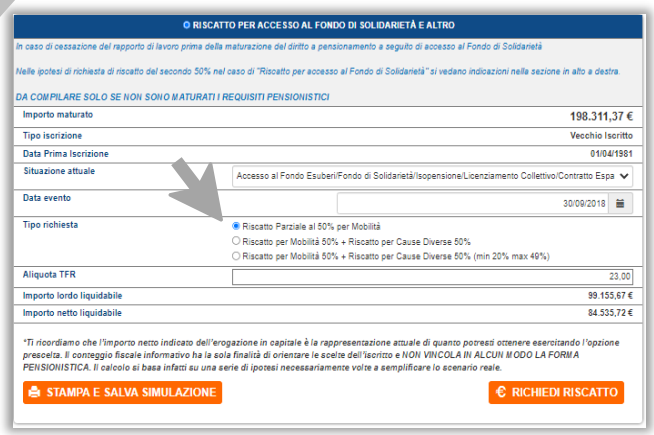

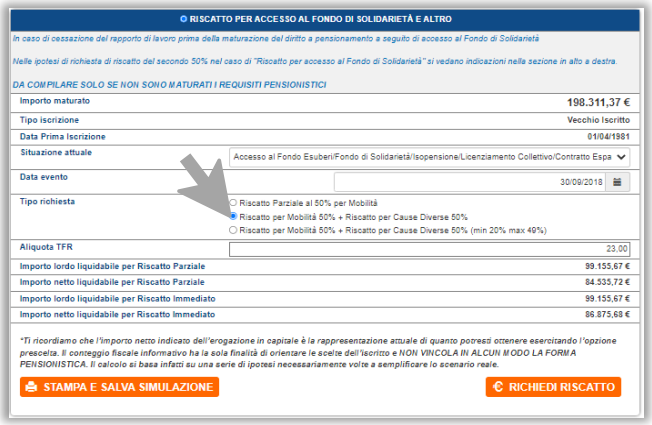

Se già esercitata l'opzione del solo **riscatto per Mobilità al 50%** oppure del **riscatto per Mobilità 50% + Riscatto per Cause Diverse 50% (min 20% max 49%),** per chiedere l'ulteriore riscatto della parte residua per "cause diverse" (se non già in pensione, ed al massimo per 5 volte) occorre accedere ad un altro **Box sempre nella sezione Riscatti ➲ v. RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI istruzioni e documenti**

Una volta scelta l'opzione di liquidazione di interesse, **"stampa e salva simulazione",** e clicca sul pulsante **"€ richiedi prestazione":**

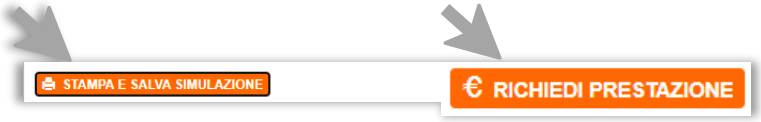

Procedere quindi con l'inserimento delle coordinate IBAN (no carte prepagate) e con il caricamento dei documenti previsti a pag. 1 delle istruzioni.

Per i files estensioni ammesse:
.pdf / .jpg
(MAX 5 files)
(MAX 5 MB a file).

Se il file pdf è protetto da password, è necessario scansionare preventivamente la versione cartacea prima di acquisire lo stesso in procedura

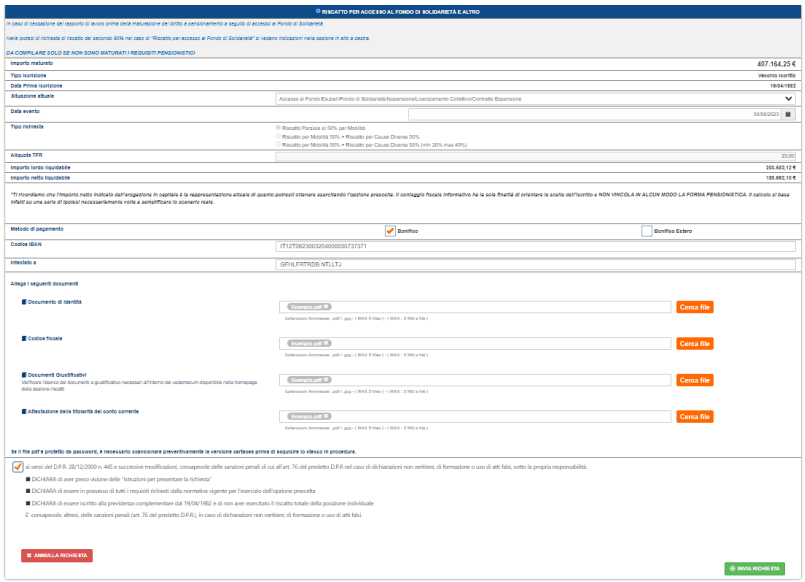

Terminata la compilazione della maschera e caricati i files dei documenti previsti compare il tasto:

Cliccando su "invia richiesta", viene chiesto di "confermare", di dare l'"ok" all'operazione e viene rilasciata copia della richiesta, che sarà anche presente nella sez. Documentazione:

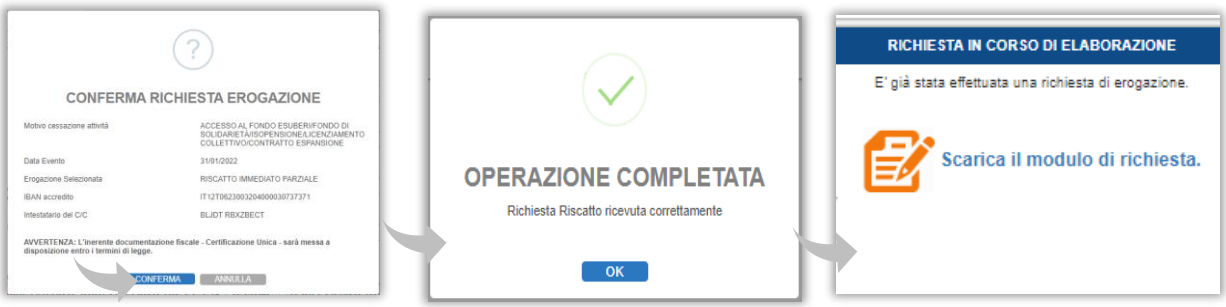

*** **NON OCCORRE INVIARE DOCUMENTAZIONE CARTACEA AL FONDO** ***

Monitorare lo stato avanzamento della pratica, nella sez. "Pratiche" (v. informazioni a pag. 4).
Per annullare una richiesta appena inserita e non ancora elaborata, occorre scrivere attraverso il **FORM MAIL** ed attenderne la cancellazione.